

Ente Strumentale alla
Croce Rossa Italiana
Dipartimento Economico, Finanziario e Riordino Territoriale
Servizio Gestione Separata



Poste Attive : euro 64.596.927,93

Poste Passive : euro 80.376.008,47

Emergerebbe, in tal modo, un risultato differenziale negativo tra massa attiva e passiva pari ad euro 15.779.080,54. (Prospetto Contabile A)

Nella massa attiva si colloca l'importo pervenuto con la II variazione di assestamento ex art. 49 quater del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 (anticipazione di liquidità), destinato alla liquidazione ed al pagamento delle sentenze sfavorevoli alla CRI determinate da importante contenzioso in materia di personale.

Nel prospetto contabile A allegato alla presente vengono individuati le voci possibili di iscrizione nella massa passiva e nella massa attiva, tutti forniti di titolo di iscrizione nell'ordine decrescente dei gradi di privilegio, con l'avvertenza che l'iscrizione definitiva di ammissione all'attivo ed al passivo verrà determinata dal Presidente dell'Ente entro il 31 ottobre 2017 (ex art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 178/2012).

CRITICITA'

1. E' necessario tenere presente che i residui derivanti dalle partite contabili interne tra Unità C.R.I., individuati a seguito dell'attività di parificazione alla data del 31 dicembre 2011, ammontano per un importo di € 45.745.604,95 (residui attivi) e per un importo di € 6.499.926,91 (residui passivi).

Sulla questione ovvero sulla possibilità di stralciare tali posizioni interne ci si porge con profili di riflessione controversi, attesa la natura interna delle stesse, nella considerazione che fino al 31 dicembre 2013 le Unità Territoriali della CRI avevano autonomia contabile ma non autonomia giuridica.

Sulla problematica delle partite contabili interne, cosiddetti crediti e debiti delle Unità Territoriali, relativa alla loro inclusione o meno nella massa attiva e nella massa passiva, l'Amministrazione ha avanzato una richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato con nota n. 52616 dell'11 novembre 2016, rimasta tuttora priva di riscontro.

2. Parimenti, sarebbero suscettibili di iscrizione nella massa attiva e nella massa passiva i corrispondenti crediti ed i debiti derivanti dal rapporto con la SISE, vicenda tuttora interessata da un importante contenzioso, comunque trasferiti in “gestione separata” con Determinazione Dipartimentale n. 15 del 20 settembre 2016.

Le risultanze contabili indicano:

in € 103.550.644,20 i residui attivi in fase di riaccertamento; in € 73.826.984,09 i residui passivi; in questo contesto, si segnala che nel corso degli esercizi che vanno dal 2011 al 2014 alla SISE sono stati già liquidati € 49.391.660,17 a seguito di sentenze immediatamente esecutive.

Proprio alla luce della indeterminatezza della vicenda giudiziaria, che non consente una esatta certificazione del credito, prudenzialmente si omette dall'includerli nella massa attiva in quanto i sopra cennati valori non appaiono dotati di elementi di certezza, liquidità ed esigibilità, mentre nella elencazione dei debiti si trascrive la differenza pari ad € 24.435.323,92 tra i residui passivi trasferiti con Determinazione Dipartimentale e l'importo complessivo già effettivamente pagato dal Comitato regionale Sicilia alla SISE a seguito di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Si tratta comunque di somme sub iudice.

3. Una evidenza particolare merita inoltre la questione connessa all'anticipazione del Tesoriere: alla data del 31 dicembre 2011 si registra un saldo negativo pari ad € 53.036.642,20 quale debito nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito incaricato di gestire il servizio di tesoreria dell'Ente Croce Rossa Italiana.

Le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 5, lettera d) del decreto di riordino della CRI stabiliscono che nella gestione separata confluisce ogni altro debito avente causa giuridica antecedente al 31 dicembre 2011 e, pertanto, anche il debito.

Infatti, in data 3 agosto 2016 era stata emanata la Determinazione del Dipartimento Economico Finanziario n. 13 con la quale è stato determinato di far confluire nella gestione separata il debito risultante al 31 dicembre 2011 nei confronti della BNL, a incremento della massa passiva.

Nel merito appare opportuno segnalare che tale questione è stata sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dell'Ente strumentale

alla CRI il 30 agosto 2016 e che il Collegio (verbale n. 21 dell'8 settembre 2016) ha ritenuto opportuno acquisire le valutazioni dei Ministeri vigilanti anche per i profili correlati al finanziamento ex art. 49 quater ed a quello previsto dalla legge n. 232/2016.

Con nota n. 44007 del 15 settembre 2016 l'Ente strumentale ha sottoposto la questione all'attenzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGF ed al Ministero della Salute Direzione Generale Vigilanza sugli Enti alla quale, è tuttora in attesa di specifico riscontro.

Alla luce di quanto sopra, il Dipartimento Economico Finanziario ha provveduto a sospendere gli effetti della suindicata determinazione n. 13/2016.

Va correttamente pur riferito che, nel merito, il MEF Ragioneria Generale dello Stato IGF, in sede di valutazione della I e II variazione di Bilancio 2016 e Bilancio di previsione 2017, ha reso partecipe questo Ente che *"Al riguardo, corre l'obbligo segnalare che questo Dipartimento, stante la complessità e la delicatezza di tale problematica, con nota del 14 ottobre 2016, ha sottoposto la questione all'Ufficio Legislativo di questo Dicastero, ritenendo che sulla stessa debba essere interessato anche codesto Ministero (della Salute) quale Amministrazione vigilante. Inoltre si soggiunge che, a prescindere dal parere che sarà eventualmente reso su tale problematica, l'Ente Strumentale è, comunque, tenuto ad assumere, nell'ambito della propria autonomia, le relative conseguenti determinazioni."*

Sul punto, peraltro, non può non evidenziarsi che tale questione potrebbe ritenersi superata a seguito dell'introduzione del citato articolo 1, comma 597, della legge 232/2016, con il quale, come sopra ricordato, viene prevista, in favore dell'Ente Strumentale alla CRI, l'assegnazione di una somma massima di euro 80 milioni, finalizzata proprio alla riduzione della esposizione debitoria in essere nei confronti dell'istituto bancario tesoriere".

Atteso il recente orientamento del Ministero, l'Amministrazione sta procedendo comunque a chiedere uno specifico parere dell'Avvocatura Generale dello Stato stante l'approssimarsi dei tempi che la legge prevede circa la definizione della massa attiva e passiva.

SIMULAZIONE**GESTIONE SEPARATA (Prospetto contabile A)**

POSTE ATTIVE	Situazione al 31/12/2016
PROVENTI derivanti da alienazioni immobili (art. 4 comma 1 lettera c)	1.586.700,00
PROVENTI derivanti da al.zioni immobili (art. 4 comma 1 lettera c) II^ variazione 2016 Caradosso	8.400.000,00
CREDITI Comitato Centrale verso terzi	16.570.932,45
RECUPERO somme indebitamente percepite Omog.ne Ufficiali	179.528,73
RECUPERO somme ex personale militare transazioni OO.CC. nn. 1382-1383-1384/2003	2.532.807,48
RECUPERO di cui OO.CC. 394/2012-483 /2012	1.499.267,12
RECUPERO buoni pasto all' 1/10/2016	238.174,12
(note nn.46484 del 4/10/2016 en. 49433 del 21/10/2016 n. 52455 10/11/2016)	
BARTOLETTI Maurizio (sentenza n. 237/11/R Sez.Giurisdizionale Emilia-Romagna)	356.756,08
RECUPERO 50% (sentenza 605/2016 Camillo Pugliese)	2.539,20
VALENTE Giovanni (sentenza Corte dei Conti n. 630/2007)	10.170,48
TRASFERIMENTO da Comitato centrale (ex art. 49 quater) II^ variazione assestamento 2016	33.218.659,27
VENTURINI René Antonio - GOVI Christian (spese processuali per pignor.inammissibile)	1.393,00
TOTALE	64.596.927,93
POSTE PASSIVE	
SENTENZE +ONERI (nota n. 49472 del 21/10/2016 Dipart.to R.U.)	31.213.747,31
DIFFERENZE RETRI.VE PERSONALE STABILIZZATO nota (n. 49472 del 21/10/2016 Dipart.to R.U.)	11.039.257,72
RESTITUZIONE BUONI PASTO EX PERSONALE MILITARE (nota n.49433 del 21/10/2016)	114.061,37
RESIDUO S.I.S.E detratto importo liquidato dal Comitato Regionale Sicilia	24.435.323,92
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI (Determinazioni.Dipartimentali nn. 4-8-22 /2015)	8.000.000,00
RESTITUZIONE 5 xmille IRPEF (nota n. 37250 del 28/7/2016 Ravaioli)	793.619,98
MAR.MA.RIS (TAR Veneto sez. II 330/2016)	53.210,18
BAXTER S.p.a (Decreto ingiuntivo 47773/15 Tribunale di Roma)	26.807,20

TELECOM (nota n. 46112 del 30/09/2016)	2.205.965,20
TECNOFARMA (pignoramento Tribunale Ordinario di Roma)	21.489,19
DUEMERY S.r.l. In liquidazione (istanza Giudice delegato 22/4/2015)	82.964,94
COFACE ASSICURAZIONI (polizza n. 1877833 contraente CRI Perugia)	1.800,00
AGENZIA PIU' SPA (Comitati locali Lipomo e Montorfano)	163.968,07
COMUNE DI CALTAGIRONE Tarsu 2009 (Com.Loc.Calatino sud Simeto)	465,56
REBOA ROMOLO (Decreto ing.Giudice di pace sentenza 12279/14)	3.374,00
PUGLIESE CAMILLO (Sentenza 605/2016)	5.078,40
EREDI DE MATTEIS (Sentenza 9/2015 50% + 15.000 a Gener.li Business S.)	328.147,35
LIOTTA CONCETTA (Sentenza n. 389/2015)	5.777,70
FALLIMENTO "I CIGNI" (Sentenza corte di appello n. 4375/2016)	729.253,27
S.I.S.E/CRI (sentenza n. 2228/2015 Tribunale di Palermo)	292.167,15
RENDITA VITALIZIA INPS (Sig. Buonincontri)	6.592,13
ENI (fattura n. M110437592 /2011 impegno n. 1221/2011 - lesolo)	46.987,77
ICI (Comune di Brindisi,Foggia e San Miniato)	7.805,00
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	83.771,85
TEMPORARY S.P.A. (decreto ingiuntivo Tribunale di Milano nrg 47233/2016)	9.570,34
COMUNE CASTIGLIONE DELLO STIVIERE (lodo arbitrale)	42.106,80
AGENZIA Del DEMANIO CASERTA	19.313,69
MEDIOCREDITO già MEDIOFACTORY s.p.a.	536.137,47
SPESE DI GRADO (Corte di Appello di Milano-Bologna-Milano-Milano-Roma)	22.800,00
CO.TRA.C. S.r.l. Fattura n. 3/12 del 27/12/2012	5.868,50
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXT.EUR (Com. Loc.Caltanissetta)	70.091,74
TRIBUNALE di FOGGIA (spese di giudizio Avv.ti Vittorio e Giorgia VECCIA)	4.739,09
TAR LAZIO (spese di giudizio Dott.ssa Maria Teresa Scardi; Emanuela FABA)	500,00
HERA S.p.a.	745,58
SPESE LEGALI Tribunale di Monza sentenza n. 34/2017	2.500,00
TOTALE	80.376.008,47
DIFFERENZA	15.779.080,54



RENDICONTO GENERALE 2016 ENTE STRUMENTALE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

La Croce Rossa Italiana è interessata, da diversi anni, da un radicale processo di riordino previsto dal Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n.178 che ha portato dal 1° gennaio 2016 alla coesistenza di due soggetti giuridici distinti e con natura diversa:

- uno pubblico - l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (Ente);
- uno privato - l'Associazione della Croce Rossa Italiana (Associazione).

In ragione di ciò, così come previsto dall'art. 1, comma 1, del Decreto di Riordino dal 1° gennaio 2016 le funzioni esercitate dall'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI per il Decreto di Riordino) sono trasferite progressivamente alla neo-costituita Associazione della Croce Rossa Italiana.

Contestualmente alla nascita dell'Associazione, la CRI ha assunto dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 2 del Decreto di Riordino, la denominazione di Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione e di svolgere le attività in ordine al patrimonio, ai dipendenti della CRI nonché altre attività di gestione e, quindi di fatto procedere alla liquidazione di tutte le partite amministrative-contabile della pre-esistente CRI pubblica.

Il riordino ha avuto il proprio avvio il 1° gennaio 2014 con la privatizzazione dei comitati Locali e Provinciali della CRI. La Legge 30 ottobre 2013 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante le disposizioni per il perseguimento di obiettivi urgenti di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" ha inserito l'art. 1 bis nel Decreto di Riordino determinando, appunto, l'assunzione della personalità giuridica di diritto privato da parte dei Comitati locali e provinciali C.R.I. dal 1° gennaio 2014, differendo di un anno, poi successivamente prorogato di un altro anno il processo di privatizzazione completa e mantenendo dunque la natura pubblica del Comitato centrale e dei Comitati regionali nonché di tutti i Comitati afferenti alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.



Con il comma 143 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" il Legislatore ha esteso il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato anche ai Comitati Locali delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 anche questi ultimi hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato.

Alle modifiche intervenute con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ne sono seguite altre. Con l'articolo 7, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n.11, si è ulteriormente differito di un anno l'avvio del processo di privatizzazione completa della C.R.I.. Ciò è avvenuto senza alterare l'assetto sostanziale definito dal decreto di Riordino ma con la finalità di garantire un processo di privatizzazione più ordinato ed organico anche in considerazione della mancata approvazione dei diversi decreti attuativi del Riordino previsti dalla norma.

Inoltre, la Legge di stabilità del 28 dicembre 2015 n. 208 e il Decreto "mille proroghe" del 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con Legge del 25 febbraio 2016 n. 21, hanno inserito importanti norme a tutela del personale della C.R.I.

Alla luce degli interventi normativi sopra rappresentati dall'1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2015 la CRI (fermo restando il principio di Unità) presentava una natura mista in quanto articolata su due piani distinti:

- uno pubblico: Comitato centrale, Comitati regionali
- uno privato: Comitati provinciali e locali (APS/ONLUS parziali).

Dal 1° gennaio 2016, come detto, è iniziata una nuova fase transitoria prevista dal Decreto di Riordino con la coesistenza di due soggetti giuridici distinti e con natura diversa : uno pubblico - l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (Ente), uno privato - l'Associazione della Croce Rossa Italiana (Associazione): l'Associazione è persona giuridica di diritto privato, iscritta di diritto nel registro nazionale delle APS, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale applicandosi ad essa, per quanto non diversamente previsto dal Decreto di Riordino, la legge 7 dicembre 2000, n.383. Dal 1° gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.



Come è noto, l'art. 3 comma 2 del Dlgs 178/2012 e smi, prevede: “*Il Presidente Nazionale e i Vice Presidenti predispongono una proposta di atto costitutivo e di statuto provvisorio dell'Associazione, che si ispira ai principi del Movimento, nonché ai criteri direttivi della volontarietà, dell'elettività e della rinnovabilità delle cariche, della riduzione a non più di tre dei livelli organizzativi con capacità di spesa e dell'adozione di atti negoziali, dello snellimento degli organi esecutivi, dell'adeguata rappresentanza dei giovani e di genere. La proposta è sottoposta ad un'ulteriore Assemblea straordinaria costituita, oltre che dal Presidente Nazionale e dai Vice Presidenti, dai Presidenti regionali, provinciali e locali di cui al comma 1, lettera b), il cui funzionamento è disciplinato dal Presidente Nazionale e dai Vice Presidenti. La predetta Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale ed elegge anche i membri del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a). Lo statuto e l'atto costitutivo sono approvati dalla predetta Assemblea entro sei mesi dalla data di elezione del Presidente Nazionale. L'Associazione è costituita una volta approvati l'atto costitutivo e lo statuto e acquista la personalità giuridica, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il 1° gennaio 2015, previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche”.*

Nel corso della riunione dell'Assemblea Straordinaria prevista dall'articolo sopra menzionato, svoltasi nel mese di giugno 2013 a Solferino:

- sono stati approvati lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;
- sono stati eletti i 3 membri dell'Associazione designati quali componenti del Comitato dell'Ente di cui all'art. 2 comma 3 lettere a) del Dlgs. 178/2012 e smi.

L'Atto Costitutivo dell'Associazione prevedeva tra l'altro che l'Avv. Francesco Rocca, già Presidente insieme alle due Vice Presidenti Nazionali uscenti, costituissero il Consiglio Direttivo Nazionale provvisorio dell'Associazione, in attesa della proclamazione dei nuovi organi nazionali avvenuta al termine del procedimento elettorale ad ogni livello territoriale. La predetta Assemblea Straordinaria, inoltre, dette mandato al Presidente Nazionale e ai Presidenti Regionali di procedere al deposito dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

La costituzione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Il 29 dicembre 2015, innanzi ad un Notaio in Roma, il Presidente Nazionale e i Presidenti Regionali hanno depositato l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, Associazione di Promozione Sociale. L'Atto Costitutivo, al quale è allegato lo Statuto,



riporta i seguenti estremi di registrazione: repertorio n. 3132 raccolta n. 2134 del 29 dicembre 2015, registrato a Roma con numero 50 in data 04 gennaio 2016.

L'Associazione, con sede legale in Roma, è organizzata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 178/2012 e s.m.i.

Sono obiettivi generali dell'Associazione (art. 6 dello Statuto):

- a. intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad intervenire in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari;
- b. tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze;
- c. formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali;
- d. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo;
- e. operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;
- f. promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;
- g. promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del Diritto Internazionale Umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione;
- h. promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce Rossa;
- i. assumere, formare ed assegnare il personale necessario all'adempimento delle proprie responsabilità;
- j. cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del Diritto Internazionale Umanitario e proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
- k. partecipare alla campagne promozionali, di sensibilizzazione su tematiche di interesse e di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale secondo quanto stabilito dai competenti Comitati Territoriali.



L'Associazione della Croce Rossa Italiana è autorizzata ad esercitare ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 le sottoindicate attività di interesse pubblico (art. 7 dello Statuto):

- a. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
- b. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;
- c. svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati in particolare dei richiedenti asilo;
- d. svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
- e. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'Ester, sentito il Ministro degli Affari Esteri nonché il Ministero della Difesa in caso di impieghi di carattere ausiliario delle Forze Armate, secondo le regole determinate dal Movimento;
- f. agire quale struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- g. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
- h. realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi Esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e con l'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo;
- i. collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
- j. svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli Organi Internazionali della Croce Rossa;
- k. svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
- l. diffondere e promuovere i principi e gli Istituti del Diritto Internazionale Umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;



- m. promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
- n. svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;
- o. svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

L'Associazione nel quadro delle attività ausiliarie delle Forze Armate (art. 8 dello Statuto), ai sensi del D.lgs 178/2012, in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato:

- a. contribuisce, in conformità a quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, alla cura dei feriti e dei malati di guerra e delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziali connessi all'attività di difesa civile;
- b. collabora con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria e socio-assistenziale, secondo quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra e dai successivi Protocolli aggiuntivi;
- c. disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi.

Sono organi nazionale dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Segretario Generale;
- la Consulta Nazionale.

Sono Soci dell'Associazione della Croce Rossa Italiana i Soci della pre-esistente CRI Pubblica, ivi compresi – come previsto dal Decreto di Riordino – gli appartenenti alle due Componenti Ausiliarie delle Forze Armate (Corpo Militare e Corpo delle Infermiere Volontarie).



Come accennato, in sede di approvazione dell’Atto Costitutivo dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria riunitasi nel mese di giugno 2013, ha designato il Presidente Nazionale e le Vice Presidenti Nazionali uscenti quali componenti del Consiglio Direttivo Nazionale provvisorio incaricato di guidare l’Associazione fino al compimento del procedimento elettorale per il rinnovo dei vertici dei Comitati ad ogni livello territoriale.

Il Presidente Nazionale della CRI, con Ordinanza Presidenziale n. 286 del 17.12.2015 ha proceduto all’indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli Direttivi dei Comitati Locali e Provinciali e alla contestuale approvazione del relativo Regolamento Elettorale. Successivamente, l’Assemblea Nazionale dell’Associazione, in occasione della sua prima sessione del 30 gennaio 2016, ha indetto le elezioni per i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e del Comitato Nazionale, ed ha approvato il relativo Regolamento Elettorale. E’ importante notare come, in parallelo al procedimento elettorale, sia stata compiuta la riorganizzazione su tre livelli prevista dal Decreto di Riordino, con l’eliminazione del livello provinciale (eccezione fatta per i Comitati Provinciali di Trento e di Bolzano i quali, come già previsto dal Dlgs 97/2005, hanno ciascuno competenze di livello regionale non essendovi in Trentino Alto Adige un Comitato Regionale). Nel quadro di tale riorganizzazione i Comitati Locali hanno assunto la nuova denominazione di “Comitati” ed i Comitati Provinciali:

- a) sono stati soppressi laddove già coesistevano con un Comitato Locale;
- b) hanno adottato la denominazione di “Comitato” laddove non coesistevano con il Comitato Locale, assumendo competenze esclusivamente nella circoscrizione territoriale della città capoluogo di provincia.

E’ importante notare come, in base allo Statuto ed alle indicazioni della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa, la normativa elettorale abbia consentito la salvaguardia dell’equilibrio di genere in seno ai Consigli Direttivi in cui sono presenti entrambi i generi. E’ stata data maggiore visibilità ai giovani di Croce Rossa dal momento che ad ogni livello territoriale vi è un Consigliere eletto in rappresentanza dei Giovani della CRI: tale Consigliere assume *ex officio* l’incarico di Vice Presidente del Comitato. Inoltre a livello Nazionale sono previsti due Vice Presidenti, uno dei quali è il rappresentante dei Giovani.

Dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2016, l’Associazione Nazionale - guidata prima dal Consiglio Direttivo provvisorio previsto nell’Atto Costitutivo e successivamente alle elezioni dal Consiglio Direttivo Nazionale eletto il giorno 15 maggio 2016 – ha proceduto a strutturarsi tanto che nella drammatica emergenza del terremoto nel Centro Italia (oltre che nella questione accoglienza



migranti) ha dato prova di grandissima efficienza, così come testimoniato anche dalla rassegna stampa. L’Ente Strumentale ha garantito il massimo supporto all’Associazione Nazionale della CRI. In attesa del Decreto del Ministero della Salute sulla definizione dei rapporti attivi e passivi, l’elemento-chiave della fattiva collaborazione tra Ente Strumentale/Associazione va ricercata nelle disposizioni previste dal Decreto di Riordino. Si rileva che il Presidente dell’Associazione è anche Presidente dell’Ente e che n. 3 soci dell’Associazione sono in seno al Comitato dell’Ente. Ciò ha consentito una attiva collaborazione tra le due organizzazioni, ben distinta sotto il segno di una unitarietà di intenti. Parimenti, a livello amministrativo, si è instaurata una solida collaborazione tra gli apparati esecutivi delle due Istituzioni al fine di procedere nella massima sintonia alla transizione dall’Ente all’Associazione. E’ necessario sin d’ora anticipare la rilevante difficoltà di tale compito in considerazione, dell’estrema complessità dei rapporti precedentemente creati dalla CRI Pubblica (vi sono oltre 150 anni di attività amministrativa) e, dall’esigenza dell’Associazione di strutturarsi e nello stesso tempo “assorbire” i rapporti attivi/passivi presenti in ambito pubblico fino al 31 dicembre 2015. Sul punto si tornerà più in dettaglio nei successivi capitoli.

E’ opportuno ricordare come nel corso del primo semestre 2016 l’Associazione della Croce Rossa Italiana sia pienamente subentrata alla pre-esistente CRI pubblica nel settore delle attività Nazionali ed Internazionali, sia sotto l’aspetto Istituzionale sia per la parte relativa alle attività di Cooperazione allo Sviluppo. Per quanto riguarda le attività Nazionali, vale la pena ricordare la prova di grande professionalità e capacità operativa data dalla CRI in occasione del terremoto ad Amatrice. Per quelle internazionali, il Presidente Nazionale dell’Associazione ha continuato a rivestire il ruolo di Vice Presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e, come previsto dal Decreto i Riordino, l’Associazione è l’unica Società di Croce Rossa operante in Italia, riconosciuta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa ed affiliata alla Federazione Internazionale. I rapporti Internazionali sono transitati integralmente all’Associazione dall’inizio del 2016 mentre si sta procedendo sollecitamente a definire il transito delle Attività Internazionali a carattere operativo. Anche nel settore Internazionale l’Ente Strumentale ha sostenuto l’Associazione consentendole di subentrare alla pre-esistente CRI pubblica e ciò senza interruzioni né di carattere operativo né nei rapporti con gli organismi internazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

L’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.

Contestualmente alla nascita dell’Associazione, la CRI come detto ha assunto la denominazione di Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico



come ente non economico (sia pure non più associativo), con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.

Sono organi dell'Ente:

- a) un Comitato, nominato con decreto del Ministro della Salute, presieduto dal Presidente Nazionale dell'Associazione in carica che è anche Presidente dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci della CRI con particolari competenze amministrative e da altri tre componenti designati rispettivamente dai Ministri della Salute, dell'Economia e delle Finanze e della Difesa, con compiti di indirizzo e di approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità. In caso di parità nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente, salvo per quelle relative agli indirizzi nelle materie di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere c) ed h)*, e all'*articolo 6* del Decreto di Riordino che devono essere assunte all'unanimità;
- b) un Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Ministro della Salute, costituito da tre componenti, di cui uno Magistrato della Corte dei Conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un Amministratore, con compiti di rappresentanza legale e di gestione, nominato dal Ministro della Salute.

Con Decreto del Ministro della Salute del 29 dicembre 2015 sono stati nominati gli organi dell'Ente, che svolgono le attività proprie di un ente pubblico non economico in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI, nonché ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni previste dal Decreto di Riordino. Inoltre, in considerazione della sua natura strumentale, l'Ente ha funzioni di supporto all'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Alla luce dell'assetto previsto a far data dal 1° gennaio 2016 essendo oramai superato l'assetto organizzativo misto pubblico/privato previsto esclusivamente per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2015 si è ovviamente, interrotto il procedimento di approvazione del D.P.C.M. di cui all'art. 2, comma 6, del Decreto del Ministero della Salute 16 aprile 2014. Si citi, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, il tema della vigilanza sulle unità territoriali affrontato dall'art. 5 della bozza di D.P.C.M. :”*i...comitati hanno personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.lgs. 178/2012 e smi. Agli stessi , che non si figurano quali enti di diritto privato in controllo e/o vigilanza pubblica, non si applicano le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e smi...”*



In vista dell'avvio della nuova fase di riordino nell'ultimo mese del 2015 è stata elaborata, in collaborazione con la Direzione Generale della Vigilanza sugli enti del Ministero della Salute, una bozza di Statuto dell'Ente Strumentale. In base alla bozza di Statuto predisposta, il Presidente Nazionale e il Direttore Generale della Croce Rossa Italiana hanno diramato una prima circolare (inviata anche a tutti i Ministeri Vigilanti) recante “*Indicazioni operative per l'avvio dell'Ente Strumentale all'Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi del D.lgs 178/2012 e smi*” (prot.97800/15 del 31 dicembre 2015) e, successivamente, con la nota prot. 00001250/2016 dell'11 gennaio 2016 l'Amministratore dell'Ente ha informato i Ministeri Vigilanti che l'Ente Strumentale, nelle more dell'approvazione dello Statuto ed in assenza di una disciplina legislativa, avrebbe considerato i contenuti della medesima bozza quali linee guida per consentire l'avvio delle attività ordinarie dell'Ente. La mancanza dello Statuto è stata determinata, non solo dalla complessità del procedimento di stesura ed approvazione dello stesso, ma soprattutto da una lacuna normativa: in sede di Decreto di Riordino non era stata infatti disciplinata la procedura di adozione dello Statuto stesso. Tale lacuna normativa è stata successivamente sanata con l'emanazione della Legge 25.2.2016 n.21 che all'art. 10 ha definito la procedura di approvazione dello Statuto dell'Ente Strumentale: un Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Difesa sentito il Ministero dell'Economia e Finanze. Il complesso iter di approvazione ha trovato il proprio termine solo nel mese di giugno 2016 allorquando il Ministero della Salute con nota n. 6466 del 30.06.2016 ha trasmesso all'Ente Strumentale il Decreto Interministeriale adottato ai sensi dell'art. 10 della Legge 25.2.2016 n.21.

E' necessario sottolineare qui le rilevanti difficoltà incontrate dall'Ente nello svolgimento delle proprie competenze in considerazione di un quadro di riferimento non chiaro che, nonostante la collaborazione straordinaria e costante di tutti i Ministeri coinvolti ed il lavoro degli uffici dell'Ente Strumentale, di fatto ha comportato inevitabili (ad esempio i ritardi nel trasferimento del contributo dei Ministeri). Senza entrare nei dettagli alle previsioni statutarie, saldamente ancorate alla disposizioni del Decreto di Riordino, è bene sottolineare come l'Ente non ha alcuna competenza per quanto attenga la vigilanza sull'Associazione della Croce Rossa Italiana né, tanto meno, sui Comitati Locali e Provinciali che hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato al 1 gennaio 2014. Tutto ciò è in linea con quanto precisato dal Ministero delle Salute, il quale con nota prot. 9903 del 23 marzo 2016, ha comunicato di “condividere” che l'Ente svolge funzioni strumentali e non di vigilanza nei confronti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, persona giuridica di diritto privato”.

Ai sensi dello Statuto (art. 3):



1. L'Ente svolge le attività in ordine al patrimonio, ai dipendenti della C.R.I. previste dal Decreto di Riordino ed ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto della disciplina normativa degli enti pubblici non economici.
2. L'Ente garantisce la gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, ed amministrativo-contabile riferito alla C.R.I. per fatti ed atti antecedenti il 31 dicembre 2015, escluso il contenzioso dei Comitati provinciali e locali privatizzati ai sensi dell'articolo 1-bis del Decreto di Riordino e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto.
3. L'Ente, a norma dell'articolo 2 del Decreto di Riordino, concorre temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione garantendo, fino alla piena operatività della medesima, l'esercizio e l'assolvimento di ogni adempimento idoneo alle finalità ed ai compiti propri della stessa.
4. In particolare, l'Ente assolve alle seguenti funzioni di cui all'articolo 4 del Decreto di Riordino ovvero:
 - a. aggiorna periodicamente lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della C.R.I. nonché aggiorna il piano di valorizzazione degli immobili per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli Comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013.
 - b. Provvede alla gestione ed eventualmente alla vendita dei beni immobili, non pervenuti alla C.R.I. con negozi giuridici modali, da mantenere in capo all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria.
 - c. Con delibera del Comitato, assunta ad unanimità dei voti, - in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici – dismette gli immobili della C.R.I. che non provengono da negozi giuridici modali e che non siano necessari al proseguimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli Comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013.
 - d. Trasferisce in proprietà all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i beni pervenuti alla C.R.I. attraverso negozi giuridici modali e concede in uso gratuito, su richiesta del Presidente Nazionale dell'Associazione, quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti Istituzionali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'utente.